

TI_GERICHTE 12.2019.63 vom 4. Mai 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-05-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2019.63

FR: TI_GERICHTE 12.2019.63 du 4 mai 2020

IT: TI_GERICHTE 12.2019.63 del 4 maggio 2020

Erwägungen

E. 1

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l'appello 26 marzo 2019 contro la decisione 21 febbraio 2019, notificata il 25 febbraio 2019, è tempestiva, così come è tempestiva la risposta 20 maggio 2019 dell'appellata, tenuto conto delle ferie pasquali.

E. 2

Con la decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto esaminato quale polizza e quali CGA si applicassero alla fattispecie. Rilevando come, ai sensi dell'art. 1 LCA, il contratto viene concluso quando al contraente perviene l'accettazione della sua proposta da parte dell'assicuratore, ha osservato che nella fattispecie non solo la conclusione del contratto, ma anche la trasmissione, in data 12 settembre 2016, della proposta da parte dello studio d'ingegneria sono avvenute in un momento in cui il sinistro si era già verificato, di qui la nullità del contratto (polizza 16 settembre 2016) ai sensi dell'art. 9 LCA, di carattere imperativo (art. 97 LCA). Secondo quanto accertato dal primo giudice, nemmeno risulta dagli atti che al momento della sottoscrizione della proposta del 12 settembre 2016, la contraente fosse in possesso delle nuove CGA (edizione aprile 2016), dovesse conoscerle o fosse stata informata dei cambiamenti ivi apportati, rispettivamente che queste fossero ragionevolmente accessibili. Ne discende l'applicabilità alla fattispecie della polizza 23 febbraio 2016 e delle relative CGA, edizione aprile 2012. Detti accertamenti non sono più controversi. Nemmeno è contestata in seconda sede l'irrelevanza, nel caso concreto, delle circostanze esposte in prima sede dall'attrice in relazione a un incidente analogo subito da un altro assicurato della convenuta, _____ V _____ i, e della liquidazione da questi ottenuta (v impugnata decisione, p. 11, consid. 3.4.3.1). Non occorre pertanto ritornare su tali aspetti.

E. 3

Il Pretore ha nel seguito esaminato se il sinistro occorso rientrasse nella copertura assicurativa prevista dalle CGA, rispondendo negativamente al quesito.

E. 3.1

Dopo aver ricordato i principi che reggono l'interpretazione dei contratti di assicurazione e delle CGA (v. sentenza, p. 6.7, consid. 3.2 seg., ai quali si rinvia), il giudice di prime cure ha esaminato se il sinistro in questione, causato da una corsa su un tracciato di gara, fosse escluso dalla copertura assicurativa giusta l'art. 11 lett. c delle CGA (v. sopra, consid. A),

oppure adempisse le condizioni ivi menzionate e fosse dunque assicurato. A tal proposito, ha citato le testimonianze di _____ F _____, _____ R _____ e _____, persone partecipanti all'evento e peraltro non estranee all'amministratore unico dell'attrice, dalle quali si evince che lo scopo dell'evento automobilistico non fosse né esclusivamente, né in maniera preponderante quello della sicurezza alla guida nella normale circolazione stradale, osservando che quest'ultimo concetto è evidentemente riferito alle norme vigenti in Svizzera, essendo l'assicurazione, secondo le CGA (doc. D, p. 7, punto 2), prevista essenzialmente per persone domiciliate in Svizzera, laddove entrambe le parti contraenti sono società svizzere con sede in Svizzera. Il Pretore ha altresì evidenziato che sulle piste come quella di _____ si circola a velocità ben superiori al massimo consentito in Svizzera (ciò che è avvenuto anche nel caso concreto, ove secondo i testi sono state raggiunte velocità oscillanti fra i 150 e i 250 km/h), e sono permessi i sorpassi a destra, per cui la partecipazione a queste corse non può servire esclusivamente alla formazione di sicurezza alla guida nella normale circolazione stradale. Giusta quanto osservato dal primo giudice, l'estraneità dell'evento alla normale circolazione stradale è peraltro deducibile dall'abbigliamento dei partecipanti, i quali oltre al casco obbligatorio indossavano ad esempio guanti, tute ignifughe o scarpe da pilota.

E. 3.2

Indipendentemente da tali questioni, il Pretore ha parimenti osservato che il sinistro sarebbe comunque escluso dalla copertura assicurativa, in quanto verificatosi in occasione di una corsa di guida libera (ovvero nella fase "open pit lane", quando _____ R _____ si trovava solo al volante, ognuno poteva entrare e uscire liberamente dal circuito senza vincoli e gli istruttori erano nei box, pronti a intervenire su richiesta), attività espressamente esclusa dalle CGA anche se svolta in occasione di un corso.

E. 3.3

Infine, il giudice di prima sede ha rilevato che _____ P _____, consulente assicurativo della convenuta, era al corrente della partecipazione di _____ R _____ a eventi del genere, ma che ciò non dimostra l'esistenza di una copertura per i suddetti eventi, non avendo nessuna delle parti mai allegato che detta copertura eccezionale derogante dalle CGA fosse stata concordata. Anzi, la stessa attrice ha ammesso il contrario nelle sue conclusioni, osservando che la convenuta avrebbe dovuto proporgli una polizza speciale.

E. 4

Con il gravame, l'appellante critica il Pretore per aver osservato che i testi presenti sul circuito al momento dell'incidente, segnatamente _____ F _____, _____ R _____ e _____ T _____, fossero conoscenti di _____ R _____, sostenendo piuttosto che le loro audizioni avrebbero la stessa valenza probatoria di quella di un estraneo. La censura è palesemente inadatta a sovvertire il giudizio pretorile, a fronte del potere di apprezzamento del primo giudice di cui all'art. 157 CPC e del suo dovere di considerare, nell'ambito della valutazione delle prove, anche la vicinanza dei testi a una delle parti (nemmeno contestata con l'impugnativa), ritenuto che nella fattispecie l'audizione di conoscenti di lunga data di _____ R _____ dev'essere evidentemente valutata con prudenza.

E. 5

L'appellante sostiene che lo scopo dell'art. 11 lett. c CGA sarebbe quello di escludere gli eventi caratterizzati da agonismo e assenza di istruttori, e quindi a rischio accresciuto, mentre i restanti eventi sarebbero compresi nella copertura assicurativa, considerato altresì che le CGA del 2016 hanno voluto escludere completamente la copertura assicurativa per eventi su circuito. Trattasi tuttavia di un'interpretazione di parte che estende eccessivamente la portata della copertura assicurativa e che non è conforme al tenore e al senso dell'art. 11 lett. c CGA. Detta norma prevede condizioni molto precise affinché le corse su circuiti, e meglio anche quelle avvenute nel contesto di eventi formativi, rientrino nella copertura assicurativa.

E. 6

Per quanto riguarda la normale circolazione stradale, l'appellante rileva che questo concetto è menzionato nelle CGA per quattro volte (doc. D, p. 9, 12, 15 e 18), mentre non compare alla relativa p. 16, e sostiene che, nel dubbio, tale aggiunta dovrebbe avere un valore molto ridotto, anche in considerazione del principio "in dubio contra stipulatorem". Peraltro, a suo dire il giudice di prime cure avrebbe attribuito un peso eccessivo alle norme svizzere della circolazione stradale, e in particolare ai limiti di velocità svizzeri, omettendo a torto di considerare che su strade estere (ad esempio sulle autostrade tedesche) possono sussistere regole diverse, che un automobilista assicurato in Svizzera ha diritto di percorrerle (essendo dunque nel suo interesse essere preparato ad affrontarle), e di venire risarcito in caso di incidente. L'appellante osserva altresì che le CGA permettono corsi di guida su circuiti e non impongono limiti di velocità o il rispetto di altre norme svizzere della circolazione stradale (come il divieto di sorpasso a destra). Del resto, in queste occasioni non vigono le normali regole della circolazione, essendo piuttosto il loro scopo la sicurezza e la padronanza del veicolo, rispettivamente la sperimentazione dei limiti che nella normale circolazione sarebbero proibiti. Lo dimostrerebbe il fatto che altri corsi di guida sicura, come quelli organizzati a _____, oppure per il tramite dell' _____ o del _____, prevedano testacoda voluti, circolazione su superfici ghiacciate e scivolose o il raggiungimento di velocità elevate per imparare a gestire in modo sicuro il proprio veicolo. Anche l'evento in questione, malgrado il raggiungimento di velocità elevate, non sarebbe dunque escluso dall'art. 11 lett. c CGA.

E. 7

Tali censure sono infondate. In primo luogo, come osservato dal Pretore e non contestato con il gravame, il principio "in dubio contra stipulatorem" trova applicazione solamente se i dubbi relativi al significato di una o più clausole permangono anche dopo il tentativo d'interpretazione, che nel giudizio di prima sede ha invece condotto a un esito ben preciso. La stessa appellante evidenzia inoltre come il concetto di "normale circolazione stradale" ricorra frequentemente in tutte le CGA in questione. Esso è in particolare espressamente indicato nella sezione che disciplina l'assicurazione casco totale qui in oggetto, e meglio dal già menzionato art. 11 lett. c (doc. D, p. 12). In secondo luogo, le considerazioni dell'appellante non conducono alle conclusioni che essa pretende. Non può essere difatti decisivo che i corsi di guida contemplino deroghe alla circolazione stradale (in un ambiente controllato), o che un conducente possa circolare anche all'estero, oppure ancora che le CGA non menzionino esplicitamente le norme svizzere di circolazione, né può l'esistenza dei corsi nominati dall'appellante dimostrare che l'evento concretamente in esame sia coperto dall'assicurazione, dipendendo la copertura dal loro scopo e dalle loro caratteristiche. Determinante, ai fini del giudizio, è sapere se il corso in questione mirasse

esclusivamente alla formazione dei conducenti nella normale circolazione stradale. Ora, la decisione del Pretore di esaminare la questione alla luce delle norme svizzere, in considerazione del contratto e della sede delle parti contraenti, è del tutto condivisibile, ed è del resto evidente che la guida ad alta velocità su tracciati di gara non corrisponda a una normale circolazione in ambito stradale.

E. 8

Quanto allo scopo dell'evento, l'appellante rimprovera al primo giudice una considerazione eccessiva delle dichiarazioni (peraltro di carattere soggettivo) dei testi a lei sfavorevoli, e una trascuranza degli elementi oggettivi emersi dalle audizioni, che a suo dire confermerebbero la propria tesi, ovvero l'importanza del corso per la conoscenza del proprio veicolo e per l'apprendimento di tecniche di guida in sicurezza, fondamentali per la guida quotidiana, come evidenziato dai testi _____ T_____ e _____ R_____. L'appellante sottolinea come i suddetti testi abbiano rilevato che l'evento era essenzialmente un corso di guida sicura senza elementi di agonismo che poneva l'accento sulla sicurezza, la moderazione e la correttezza (pena l'allontanamento dal circuito), e vietava per contro i rilevamenti cronometrici. In particolare all'evento erano presenti degli istruttori professionisti (i quali frequentemente sedevano accanto al guidatore per consigliarlo oppure guidavano loro stessi le vetture). La giornata prevedeva una prima parte didattica e teorica, poi una ricognizione sul circuito (ove erano posati dei coni per indicare le traiettorie) con le relative spiegazioni sul modo di affrontare i vari tratti, giri della pista a velocità ridotta dietro alla vettura dell'istruttore, e infine una fase libera ove gli istruttori si trovavano nei box e intervenivano su richiesta. Tali sessioni erano d'altronde pensate per permettere ai partecipanti di sperimentare la guida su tracciati con aderenza normale, a differenza di altre piste per i corsi di guida spesso rese artificialmente scivolose. L'appellante sottolinea inoltre come in nessun corso di guida è prevista la presenza costante di un istruttore a bordo dei veicoli, né le CGA in questione lo pretendono, stabilendo unicamente che esso debba essere monitorato da istruttori. Ciò era il caso per l'evento in questione, non mirato alla formazione di piloti professionisti, mentre l'abbigliamento dei partecipanti sarebbe irrilevante e dimostrerebbe casomai l'attenzione dei partecipanti per la sicurezza.

E. 9

Anche queste censure sono inadatte a sovvertire il giudizio impugnato. I riscontri istruttori e in special modo le testimonianze agli atti non dimostrano difatti che la sicurezza alla guida nella normale circolazione stradale fosse lo scopo esclusivo dell'evento, quanto piuttosto una sua conseguenza o uno scopo concomitante. I testi hanno riferito che le istruzioni tecnico-teoriche ricevute e le corse avevano come obiettivo anche la sperimentazione dei propri limiti personali e di quelli delle vetture (prevalentemente di tipo sportivo e altamente performanti) su un circuito di gara, rispettivamente la guida in sicurezza ad alta velocità su tali tracciati (guida sportiva su pista), ritenuto che gli istruttori indicavano ai partecipanti il modo corretto di affrontare ogni tratta e il momento per iniziare una frenata e impostare una curva evitando di sbandare o uscire di pista. Inoltre, una rilevante parte della giornata era dedicata a corse libere a velocità comprese fra i 150 e i 250 km/h su un circuito utilizzato contemporaneamente da numerose vetture e con piena libertà di sorpasso in ogni momento e da ogni parte. I medesimi testi hanno altresì riferito i motivi per cui hanno organizzato o partecipato all'evento e le loro aspettative, menzionando non solo il miglioramento delle proprie competenze, ma anche il divertimento, il piacere della guida e la conduzione di

vetture ad alta velocità su un prestigioso tracciato di gara (v. teste _____ T _____, verbale del 13 aprile 2018, p. 2; testi _____ F _____ e _____ R _____, verbale del 23 febbraio 2018, p. 4-5), laddove tali considerazioni possono e devono essere esaminate, come giustamente ha fatto il Pretore, per determinare quale fosse lo scopo della giornata, così come può essere considerato, quale ulteriore indizio, l'abbigliamento dei partecipanti all'evento. In tal senso, il fatto che la giornata fosse seguita da istruttori non può essere determinante, non bastando la loro presenza o l'attenzione alle regole della sicurezza e della prudenza (peraltro ovvie in un simile contesto) per adempiere alle condizioni poste dall'art. 11 lett. c CGA ed escludere il rischio accresciuto insito in tali corse. Anche sotto tali aspetti, la decisione pretorile resiste pertanto alla critica.

E. 10

L'appellante contesta pure che l'incidente sia avvenuto in una fase di guida libera ("open pit lane"). A suo dire, esso si è verificato nella fase mattutina (compresa fra le ore 10:00 e le ore 12:00). Dal doc. F (il cui contenuto è stato confermato dalla testimonianza del suo estensore _____ R _____) si evince che in tale fascia oraria era prevista la circolazione in gruppi sotto il controllo degli istruttori. La circolazione in gruppi e le precedenti indicazioni teoriche sono state altresì confermate dall'audizione di _____ T _____. L'appellante sottolinea pure che anche nella fase "open pit lane" i partecipanti non avevano assoluta libertà: gli istruttori erano sempre presenti nei punti di raccolta e nei punti di controllo del tracciato e salivano e scendevano dalle vetture, percorrendo dei giri a fianco dei conducenti o guidando loro stessi.

E. 11

La censura non può essere seguita. Dalle informazioni presenti negli atti risulta che l'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno (v. teste _____ R _____, verbale del 23 febbraio 2018, p. 6). In effetti, secondo il doc. F, la fascia oraria fra le 10:00 e le 12:00 era dedicata alla fase di guida in gruppi. Nessun riscontro concreto permette tuttavia di confermare che l'incidente si sia concretamente verificato durante una simile fase. Come già rilevato dal giudice di prima sede, secondo _____ T _____ esso è avvenuto durante una fase "open pit lane" (verbale del

E. 13

Negli allegati introduttivi di prima sede, l'attrice ha unicamente evidenziato come l'assicurazione fosse al corrente della passione di _____ R _____ per le corse su circuito (affermazione che già di per sé contraddice le altre tesi da essa avanzate), senza mai sostenere che un'estensione della polizza per atti concludenti sia mai intervenuta. Trattasi dunque di un irricevibile fatto nuovo ai sensi dell'art. 317 CPC. Comunque sia, secondo quanto appena accertato, l'art. 11 lett. c delle CGA esclude il sinistro in questione dalla copertura assicurativa, per cui incombeva all'attrice dimostrare la successiva estensione della polizza, ciò che non ha fatto. Come già accertato dal Pretore, e nemmeno opportunamente contestato nell'appello, la conoscenza da parte dell'assicuratore ancora non dimostra la sua volontà o il suo accordo a estendere la copertura, ritenuto che l'attrice sapeva dell'esistenza di un'apposita polizza addizionale, ma non ha mai dimostrato la sua stipulazione, limitandosi a osservare che la controparte non gliel'ha mai proposta. Del resto, che una persona abbia una notoria passione per le corse ancora nulla significa in merito al tipo di veicolo utilizzato per questo scopo. Anche su questo punto, il gravame si rivela

dunque privo di fondamento.

E. 14

In definitiva, l'appello 26 marzo 2019 di AP 1 dev'essere integralmente respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 123'940.-, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale. Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 8'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell'art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell'IVA, sono quantificate in fr. 4'500.-. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: 1. L'appello 26 marzo 2019 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile. 2. Le spese processuali della procedura d'appello, pari a fr. 8'000.-, sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4'500.- per ripetibili di seconda sede. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

E. 16

settembre 2016) ai sensi dell'art. 9 LCA, di carattere imperativo (art. 97 LCA). Secondo quanto accertato dal primo giudice, nemmeno risulta dagli atti che al momento della sottoscrizione della proposta del 12 settembre 2016, la contraente fosse in possesso delle nuove CGA (edizione aprile 2016), dovesse conoscerle o fosse stata informata dei cambiamenti ivi apportati, rispettivamente che queste fossero ragionevolmente accessibili. Ne discende l'applicabilità alla fattispecie della polizza 23 febbraio 2016 e delle relative CGA, edizione aprile 2012. Detti accertamenti non sono più controversi. Nemmeno è contestata in seconda sede l'irrelevanza, nel caso concreto, delle circostanze esposte in prima sede dall'attrice in relazione a un incidente analogo subito da un altro assicurato della convenuta, _____ V _____ i, e della liquidazione da questi ottenuta (v. impugnata decisione, p. 11, consid. 3.4.3.1). Non occorre pertanto ritornare su tali aspetti.

3.1 Dopo aver ricordato i principi che reggono l'interpretazione dei contratti di assicurazione e delle CGA (v. sentenza, p. 6.7, consid. 3.2 seg., ai quali si rinvia), il giudice di prime cure ha esaminato se il sinistro in questione, causato da una corsa su un tracciato di gara, fosse escluso dalla copertura assicurativa giusta l'art. 11 lett. c delle CGA (v. sopra, consid. A), oppure adempisse le condizioni ivi menzionate e fosse dunque assicurato. A tal proposito, ha citato le testimonianze di _____ F _____, _____ R _____ e _____, persone partecipanti all'evento e peraltro non estranee all'amministratore unico dell'attrice, dalle quali si evince che lo scopo dell'evento automobilistico non fosse né esclusivamente, né in maniera preponderante quello della sicurezza alla guida nella normale circolazione stradale, osservando che quest'ultimo concetto è evidentemente riferito alle norme vigenti in Svizzera, essendo l'assicurazione,

secondo le CGA (doc. D, p. 7, punto 2), prevista essenzialmente per persone domiciliate in Svizzera, laddove entrambe le parti contraenti sono società svizzere con sede in Svizzera.

Il Pretore ha altresì evidenziato che sulle piste come quella di _____ si circola a velocità ben superiori al massimo consentito in Svizzera (ciò che è avvenuto anche nel caso concreto, ove secondo i testi sono state raggiunte velocità oscillanti fra i 150 e i 250 km/h), e sono permessi i sorpassi a destra, per cui la partecipazione a queste corse non può servire esclusivamente alla formazione di sicurezza alla guida nella normale circolazione stradale. Giusta quanto osservato dal primo giudice, l'estraneità dell'evento alla normale circolazione stradale è peraltro deducibile dall'abbigliamento dei partecipanti, i quali oltre al casco obbligatorio indossavano ad esempio guanti, tute ignifughe o scarpe da pilota.

3.2 Indipendentemente da tali questioni, il Pretore ha parimenti osservato che il sinistro sarebbe comunque escluso dalla copertura assicurativa, in quanto verificatosi in occasione di una corsa di guida libera (ovvero nella fase "open pit lane", quando _____ R _____ si trovava solo al volante, ognuno poteva entrare e uscire liberamente dal circuito senza vincoli e gli istruttori erano nei box, pronti a intervenire su richiesta), attività espressamente esclusa dalle CGA anche se svolta in occasione di un corso.

3.3 Infine, il giudice di prima sede ha rilevato che _____ P _____, consulente assicurativo della convenuta, era al corrente della partecipazione di _____ R _____ a eventi del genere, ma che ciò non dimostra l'esistenza di una copertura per i suddetti eventi, non avendo nessuna delle parti mai allegato che detta copertura eccezionale derogante dalle CGA fosse stata concordata. Anzi, la stessa attrice ha ammesso il contrario nelle sue conclusioni, osservando che la convenuta avrebbe dovuto proporgli una polizza speciale.

4. Con il gravame, l'appellante critica il Pretore per aver osservato che i testi presenti sul circuito al momento dell'incidente, segnatamente _____ F _____, _____ R _____ e _____ T _____, fossero conoscenti di _____ R _____, sostenendo piuttosto che le loro audizioni avrebbero la stessa valenza probatoria di quella di un estraneo. La censura è palesemente inadatta a sovvertire il giudizio pretorile, a fronte del potere di apprezzamento del primo giudice di cui all'art. 157 CPC e del suo dovere di considerare, nell'ambito della valutazione delle prove, anche la vicinanza dei testi a una delle parti (nemmeno contestata con l'impugnativa), ritenuto che nella fattispecie l'audizione di conoscenti di lunga data di _____ R _____ dev'essere evidentemente valutata con prudenza.

6. Per quanto riguarda la normale circolazione stradale, l'appellante rileva che questo concetto è menzionato nelle CGA per quattro volte (doc. D, p. 9, 12, 15 e 18), mentre non compare alla relativa p. 16, e sostiene che, nel dubbio, tale aggiunta dovrebbe avere un valore molto ridotto, anche in considerazione del principio "in dubio contra stipulatorem". Peraltro, a suo dire il giudice di prime cure avrebbe attribuito un peso eccessivo alle norme svizzere della circolazione stradale, e in particolare ai limiti di velocità svizzeri, omettendo a torto di considerare che su strade estere (ad esempio sulle autostrade tedesche) possono sussistere regole diverse, che un automobilista assicurato in Svizzera ha diritto di percorrerle (essendo dunque nel suo interesse essere preparato ad affrontarle), e di venire risarcito in caso di incidente. L'appellante osserva altresì che le CGA permettono corsi di guida su circuiti e non impongono limiti di velocità o il rispetto di altre norme svizzere della circolazione stradale (come il divieto di sorpasso a destra). Del resto, in queste occasioni

non vigono le normali regole della circolazione, essendo piuttosto il loro scopo la sicurezza e la padronanza del veicolo, rispettivamente la sperimentazione dei limiti che nella normale circolazione sarebbero proibiti. Lo dimostrerebbe il fatto che altri corsi di guida sicura, come quelli organizzati a _____, oppure per il tramite dell'_____ o del _____, prevedano testacoda voluti, circolazione su superfici ghiacciate e scivolose o il raggiungimento di velocità elevate per imparare a gestire in modo sicuro il proprio veicolo. Anche l'evento in questione, malgrado il raggiungimento di velocità elevate, non sarebbe dunque escluso dall'art. 11 lett. c CGA.

7. Tali censure sono infondate. In primo luogo, come osservato dal Pretore e non contestato con il gravame, il principio **in dubio contra stipulatorem** trova applicazione solamente se i dubbi relativi al significato di una o più clausole permangono anche dopo il tentativo d'interpretazione, che nel giudizio di prima sede ha invece condotto a un esito ben preciso. La stessa appellante evidenzia inoltre come il concetto di **normale circolazione stradale** ricorra frequentemente in tutte le CGA in questione. Esso è in particolare espressamente indicato nella sezione che disciplina l'assicurazione casco totale qui in oggetto, e meglio dal già menzionato art. 11 lett. c (doc. D, p. 12). In secondo luogo, le considerazioni dell'appellante non conducono alle conclusioni che essa pretende. Non può essere difatti decisivo che i corsi di guida contemplino deroghe alla circolazione stradale (in un ambiente controllato), o che un conducente possa circolare anche all'estero, oppure ancora che le CGA non menzionino esplicitamente le norme svizzere di circolazione, né può l'esistenza dei corsi nominati dall'appellante dimostrare che l'evento concretamente in esame sia coperto dall'assicurazione, dipendendo la copertura dal loro scopo e dalle loro caratteristiche. Determinante, ai fini del giudizio, è sapere se il corso in questione mirasse esclusivamente alla formazione dei conducenti nella normale circolazione stradale. Ora, la decisione del Pretore di esaminare la questione alla luce delle norme svizzere, in considerazione del contratto e della sede delle parti contraenti, è del tutto condivisibile, ed è del resto evidente che la guida ad alta velocità su tracciati di gara non corrisponda a una normale circolazione in ambito stradale.

8. Quanto allo scopo dell'evento, l'appellante rimprovera al primo giudice una considerazione eccessiva delle dichiarazioni (peraltro di carattere soggettivo) dei testi a lei sfavorevoli, e una trascuranza degli elementi oggettivi emersi dalle audizioni, che a suo dire confermerebbero la propria tesi, ovvero l'importanza del corso per la conoscenza del proprio veicolo e per l'apprendimento di tecniche di guida in sicurezza, fondamentali per la guida quotidiana, come evidenziato dai testi _____ T_____ e _____ R_____. L'appellante sottolinea come i suddetti testi abbiano rilevato che l'evento era essenzialmente un corso di guida sicura senza elementi di agonismo che poneva l'accento sulla sicurezza, la moderazione e la correttezza (pena l'allontanamento dal circuito), e vietava per contro i rilevamenti cronometrici. In particolare all'evento erano presenti degli istruttori professionisti (i quali frequentemente sedevano accanto al guidatore per consigliarlo oppure guidavano loro stessi le vetture). La giornata prevedeva una prima parte didattica e teorica, poi una ricognizione sul circuito (ove erano posati dei coni per indicare le traiettorie) con le relative spiegazioni sul modo di affrontare i vari tratti, giri della pista a velocità ridotta dietro alla vettura dell'istruttore, e infine una fase libera ove gli istruttori si trovavano nei box e intervenivano su richiesta. Tali sessioni erano d'altronde pensate per permettere ai partecipanti di sperimentare la guida su tracciati con aderenza normale, a differenza di altre piste per i corsi di guida spesso rese artificialmente

scivolose. L'appellante sottolinea inoltre come in nessun corso di guida è prevista la presenza costante di un istruttore a bordo dei veicoli, né le CGA in questione lo pretendono, stabilendo unicamente che esso debba essere monitorato da istruttori. Ciò era il caso per l'evento in questione, non mirato alla formazione di piloti professionisti, mentre l'abbigliamento dei partecipanti sarebbe irrilevante e dimostrerebbe casomai l'attenzione dei partecipanti per la sicurezza.

10. L'appellante contesta pure che l'incidente sia avvenuto in una fase di guida libera (open pit lane). A suo dire, esso si è verificato nella fase mattutina (compresa fra le ore 10:00 e le ore 12:00). Dal doc. F (il cui contenuto è stato confermato dalla testimonianza del suo estensore _____ R_____) si evince che in tale fascia oraria era prevista la circolazione in gruppi sotto il controllo degli istruttori. La circolazione in gruppi e le precedenti indicazioni teoriche sono state altresì confermate dall'audizione di _____ T_____. L'appellante sottolinea pure che anche nella fase open pit lane i partecipanti non avevano assoluta libertà: gli istruttori erano sempre presenti nei punti di raccolta e nei punti di controllo del tracciato e salivano e scendevano dalle vetture, percorrendo dei giri a fianco dei conducenti o guidando loro stessi.

11. La censura non può essere seguita. Dalle informazioni presenti negli atti risulta che l'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno (v. teste _____ R_____, verbale del 23 febbraio 2018, p. 6). In effetti, secondo il doc. F, la fascia oraria fra le 10:00 e le 12:00 era dedicata alla fase di guida in gruppi. Nessun riscontro concreto permette tuttavia di confermare che l'incidente si sia concretamente verificato durante una simile fase. Come già rilevato dal giudice di prima sede, secondo _____ T_____ esso è avvenuto durante una fase open pit lane (verbale del 13 aprile 2018, p. 3). Ciò trova conferma anche nei doc. E e P/10 (p. 3), ovvero dei prospetti del circuito di _____ relativi all'evento (_____), attestanti lo svolgimento di una fase di guida libera anche nella suddetta fascia oraria. Del resto, l'appellante non contesta l'accertamento pretorile secondo cui _____ R_____, in quel frangente, fosse solo alla guida. Il sinistro, secondo la petizione (p. 2), è avvenuto nell'affrontare una curva, come confermato da _____ F_____ (verbale del 23 febbraio 2018, p. 3), secondo il quale vi erano numerose macchine in pista ed era possibile superarsi a vicenda. Infine, il doc. M indica che l'incidente si è verificato mentre _____ R_____ circolava a una velocità di 130-150 km/h. Ricordato che l'art. 11 lett. c CGA esclude dalla copertura anche i danni che si verificano durante parti del corso che prevedono sessioni di guida libera, e dunque indipendentemente dal fatto che in occasione di tali eventi vi siano istruttori e parti dedicate all'insegnamento, le circostanze del caso concreto e le caratteristiche della fase open pit, risultanti dal doc. 10, dall'audizione di _____ T_____ e già esposte dal primo giudice (impugnato giudizio, p. 10, consid. 3.4.2, al quale si rinvia), permettono di ritenere che il sinistro si sia verificato in una corsa di guida libera esclusa dalle CGA, per cui il relativo accertamento pretorile dev'essere confermato.

12. Con l'impugnativa l'appellante, dopo aver rilevato che la conclusione e la modifica di un contratto d'assicurazione non prevedano una forma particolare e possano avvenire anche in modo tacito, rispettivamente per atti concludenti, sostiene che ciò sia nel caso concreto avvenuto. Difatti, malgrado l'assicurazione (per il tramite del suo consulente _____ P_____) fosse a conoscenza della partecipazione di _____ R_____ a simili eventi, essa non ha reagito, ciò che comporterebbe un'estensione tacita della copertura. Ad ogni modo, a mente dell'appellante la controparte non avrebbe

dimostrato che l'evento in questione rientrasse nella clausola di esclusione.

13. Negli allegati introduttivi di prima sede, l'attrice ha unicamente evidenziato come l'assicurazione fosse al corrente della passione di _____ R_____ per le corse su circuito (affermazione che già di per sé contraddice le altre tesi da essa avanzate), senza mai sostenere che un'estensione della polizza per atti concludenti sia mai intervenuta. Trattasi dunque di un irricevibile fatto nuovo ai sensi dell'art. 317 CPC. Comunque sia, secondo quanto appena accertato, l'art. 11 lett. c delle CGA esclude il sinistro in questione dalla copertura assicurativa, per cui incombeva all'attrice dimostrare la successiva estensione della polizza, ciò che non ha fatto. Come già accertato dal Pretore, e nemmeno opportunamente contestato nell'appello, la conoscenza da parte dell'assicuratore ancora non dimostra la sua volontà o il suo accordo a estendere la copertura, ritenuto che l'attrice sapeva dell'esistenza di un'apposita polizza addizionale, ma non ha mai dimostrato la sua stipulazione, limitandosi a osservare che la controparte non gliel'ha mai proposta. Del resto, che una persona abbia una notoria passione per le corse ancora nulla significa in merito al tipo di veicolo utilizzato per questo scopo. Anche su questo punto, il gravame si rivela dunque privo di fondamento.

14. In definitiva, l'appello 26 marzo 2019 di AP 1 dev'essere integralmente respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 123'940.-, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale. Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 8'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell'art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell'IVA, sono quantificate in fr. 4'500.-.

Per questi motivi,

richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

-
-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.